

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2949-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRUSASCA)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
E MINISTRO *AD INTERIM* DEGLI AFFARI ESTERI  
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
(JERVOLINO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(LAMI STARNUTI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(MARIOTTI)

*alla Presidenza il 21 gennaio 1966*

Adesione all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di talune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962, ed esecuzione dell'Accordo stesso

*Presentata alla Presidenza il 25 maggio 1966*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo di Ginevra del 15 gennaio 1962 è stato adottato a seguito di lunghi ed approfonditi studi da parte di un apposito gruppo di lavoro costituito nell'ambito della Commissione econo-

mica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

L'Accordo mira a determinare una disciplina uniforme nella materia della conservazione delle derrate deperibili durante il tra-

sporto internazionale, dato che questo comporta in genere lunghi percorsi. La mancanza di norme adeguate faceva infatti sì che per l'innanzi si tendesse ad economizzare sulle attrezzature specializzate di trasporto, a tutto scapito dell'igiene e della buona conservazione di quelle derrate che, per la loro qualità, necessitano di particolari condizioni ambientali.

Le finalità dell'Accordo sono dunque di carattere igienico in primo luogo, ma evidentemente si mira di conseguenza anche a favorire il commercio delle derrate in questione.

Le modalità tecniche con cui l'Accordo mira a raggiungere queste finalità sono tali

da poter essere considerate congrue ed adeguate agli scopi suindicati.

L'interesse dell'Italia ad aderire all'Accordo in questione, oltre che nelle esposte ragioni di carattere igienico e commerciale, è da ricercarsi anche nel fatto che il parco nazionale di mezzi di trasporto per le dette derrate verrà garantito di fronte alla concorrenza di mezzi inadeguati, che vengono offerti a tariffe più basse.

È per questi motivi che a nome della III Commissione ho l'onore di raccomandarvi, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge di adesione all'Accordo adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962.

BRUSASCA, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

**ART. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di alcune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962.

**ART. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso.

**TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*Identico.*

**ART. 2.**

*Identico.*